



Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali

ALLEGATO 3

Gestione delle deroghe

1. Riconoscimento retroattivo di un periodo precedente la notifica (Articolo 10(3) del Regolamento e articolo 1(1)(2) del regolamento (UE) 2020/464)

A) Contenuto dell'istanza di riconoscimento retroattivo

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2020/464, l'istanza per il riconoscimento retroattivo deve contenere almeno le seguenti informazioni e/o documentazioni:

- denominazione e CUAA dell'operatore o gruppo di operatori;
- appezzamenti e particelle catastali interessate e relative colture praticate;
- data di fine conversione ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, riferite alle singole particelle;
- data di fine conversione richiesta ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 3 del Regolamento, riferite alle singole particelle;
- ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (UE) 2020/464:
 - a) nel caso della richiesta ai sensi del punto a) del paragrafo 3 dell'art. 10 del Regolamento, le schede ufficiali relative all'uso dei mezzi tecnici e le schede di magazzino atti a verificare acquisti dei mezzi tecnici;
 - b) nel caso della richiesta ai sensi del punto b) del paragrafo 3 dell'art. 10 del Regolamento, l'operatore o gruppo di operatori può fornire la prova che gli appezzamenti agricoli erano zone naturali o agricole che, per un periodo di almeno tre anni prima della data in cui ha notificato per la prima volta le superfici in parola, non sono state trattate con prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica, attraverso una relazione tecnica asseverata.

B) Coinvolgimento di più Regioni nel riconoscimento retroattivo

Nel caso in cui più Regioni sono coinvolte in una stessa istanza di riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione la Regione competente dove è stata presentata la Notifica trasmette prontamente la documentazione ricevuta alla/e altra/e Regione/i interessate dall'istanza, le quali, ognuno per le proprie competenze territoriali, nei termini stabiliti, autorizzano o meno il riconoscimento, dandone comunicazione all'operatore o gruppo di operatori e per conoscenza all'Organismo di controllo e alle altre Regioni coinvolte.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in assenza di specifico riscontro da parte delle Regioni territorialmente competenti che sono state interessate, ha valore l'istituto del silenzio



Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali

assenso di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo diversi termini stabiliti dalle citate autorità.

2) Introduzione di animali non biologici

- A. La documentazione attestante l'indisponibilità di animali biologici è costituita da un minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di animali biologici e dalle relative risposte negative. L'assenza di risposta, entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, equivale a risposta negativa.
- B. L'operatore o gruppo di operatori, interessato alla concessione della deroga di cui all'allegato II, Parte II, punto 1.3.4.4.3 del Regolamento, inoltra domanda al proprio Organismo di controllo che, redatta apposita relazione tecnica comprensiva dell'accertamento dell'indisponibilità di mercato di animali biologici, presenta formale richiesta di nulla-osta all'Autorità competente. L'Autorità competente, nel termine di trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di nulla-osta, accoglie e/o rigetta l'istanza. Si applica l'istituto del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 salvo diverse disposizioni adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.”